



Comune di Modena

Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Via Santi 60 - Tel. 059/206224 - Fax 059/206164

E-mail ✉ giovanni.villanti@comune.modena.it

Il Dirigente Responsabile

Modena, 1/07/2003

Protocollo generale n. 91444/2003

Protocollo G.C. n. 11369/2003

DO/do

A tutto il Personale del Settore

Agli Ordini e Collegi Professionali

LORO SEDI

OGGETTO: ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 6/06/2001 N.380 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA" RAPPORTI CON LA LEGGE REGIONALE 25/11/2002 N. 31 "DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA" -

Il 30/06/2003 entra in vigore il DPR 6/06/2001 n.380 recante "Disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Questo testo normativo era già entrato in vigore dall'1/01/2002 fino al 9/01/2002, poi l'efficacia è stata sospesa e il termine di entrata in vigore è stato dapprima prorogato al 30/06/2002 (*con l'art.5 bis del D.L. 411/2001 convertito in L.463/2001*), poi prorogato ancora al 30/06/2003 (*con l'art.2 del D.L. 122/2002 convertito in L.185/2002*).

RAPPORTI TRA IL TESTO UNICO EDILIZIA E LA LEGGE REGIONALE:

Per comprendere i rapporti tra il DPR 380/2001 e la L.R.31/2002, giova ricordare che l'edilizia privata rientra nell'ambito del "GOVERNO DEL TERRITORIO", materia definita dall'art.117 della Costituzione quale "materia di legislazione concorrente" tra STATO e REGIONE.

In questa materia:

- lo STATO determina i principi fondamentali;
- la REGIONE ha potestà legislativa e regolamentare.

Di conseguenza, le norme statali trovano applicazione solo fino a che la REGIONE non provveda a disciplinare autonomamente la materia stessa.

Per quanto riguarda il territorio dell'Emilia Romagna, con la **Legge Regionale 25/11/2002 n.31 "Disciplina generale dell'edilizia"**, si è proceduto ad un riordino della legislazione regionale di settore, dettando una disciplina organica dell'attività edilizia, sostitutiva di parte della normativa statale (art.1, comma 1 e art.50 L.R.31/2002).

NORME DEL TESTO UNICO EDILIZIA CHE NON SI APPLICANO IN EMILIA ROMAGNA:

Di conseguenza, a seguito dell'entrata in vigore della L.R.31/2002, quindi dall'11/12/2002, cessa di avere diretta applicazione nella Regione Emilia Romagna una serie di norme statali, tra cui alcune del DPR 380/2001.

Quindi, secondo l'art.50 della L.R.31/2002, del DPR 380/2001, nel territorio dell'Emilia Romagna NON SI APPLICANO:

della PARTE PRIMA "ATTIVITA' EDILIZIA":

- *Titoli I "Disposizioni generali" (artt.1-5)*
- *Titolo II "Titoli abilitativi" (artt.6-23)*
- *Titolo III "Agibilità degli edifici" (artt.24-26)*
- *L'art.39 "Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione " .*

della PARTE SECONDA "NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA":

- *L'art.89 "Parere sugli strumenti urbanistici" del Capo IV " Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" - Sezione Prima "Norme per le costruzioni in zone sismiche";*
- *L'art.94, commi 1 e 2 "Autorizzazioni per l'inizio lavori" del Capo IV " Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" - Sezione Seconda "Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche"*

NORME DEL TESTO UNICO EDILIZIA CHE SI APPLICANO ANCHE IN EMILIA ROMAGNA:

Con l'entrata in vigore del DPR 380/2001 (quindi dal 30/06/2003) si applicano ANCHE nel territorio dell'Emilia Romagna, le seguenti norme:

della PARTE PRIMA "ATTIVITA' EDILIZIA":

il Titolo IV "Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni":

- *Capo I "Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia" (artt.27-29)*
- *Capo II "Sanzioni" (artt.30-48) - (L'art.39 è disapplicato dalla L.R.31/2002)*
- *Capo III "Disposizioni fiscali" (artt.49-51).*

della PARTE SECONDA "NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA":

- *Capo I " Disposizioni di carattere generale" (artt.52- 63)*
- *Capo II "Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica":*
 - *SEZIONE I "Adempimenti" (artt.64-67)*
 - *SEZIONE II "Vigilanza" (artt.68- 70)*

- SEZIONE III "Norme penali" (artt.71- 76)
- Capo III "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati aperti al pubblico":
 - SEZIONE I "Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" (artt.77-81)
 - SEZIONE II "Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico" (art.82)
- Capo IV "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche":
 - SEZIONE I "Norme per le costruzioni in zone sismiche" (artt.83- 92) (**L'art.89 è disapplicato dalla L.R.31/2002**)
 - SEZIONE II "Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche" (artt.93-94) (**L'art.94, limitatamente ai commi 1 e 2, è disapplicato dalla L.R.31/2002**)
 - SEZIONE III "Repressione delle violazioni" (artt.95-103)
 - SEZIONE IV "Disposizioni finali" (artt.104-106).
- Capo V " Norme per la sicurezza degli impianti" (artt.107-121) (**l'entrata in vigore solo di questo Capo V è procrastinata al 1/01/2004 in virtù dell'art.4 del D.L. 147/2003**);
- Capo VI " Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici" (artt.122-135).

della PARTE TERZA "DISPOSIZIONI FINALI":

- Capo I "Disposizioni finali" (artt.136-138)

Di conseguenza dal 30/06/2002 il DPR 380/2001 è definitivamente in vigore, tranne una parte, vale a dire il Capo V "Norme per la sicurezza degli impianti" (artt.107-121) della PARTE SECONDA "Normativa tecnica per l'edilizia". Questo Capo V entrerà in vigore il 1/01/2004 (in virtù dell'art.4 del D.L. 24/06/2003 n.147).

Si precisa, in particolare, che sono state abrogate varie norme con l'art.136, al quale si rimanda. (*Si invita a citare correttamente le norme vigenti negli atti del settore*).

La presente nota informativa vale anche come disposizione di servizio.

Con successiva nota informativa verranno precisate le procedure del Settore, soprattutto per la gestione dei procedimenti sanzionatori.

***Il dirigente responsabile dello Sportello unico per l'edilizia
Ing. Giovanni Villanti***